

LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Campi di applicazione, esenzioni, obblighi, corsi di formazione, decorrenze e tutto quello che c'è da sapere sulla CQC

**Di Franco Medri*



Con la pubblicazione della Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 15 luglio 2003 sono state dettate le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.

La fissazione di nuove norme comunitarie è intesa a garantire che il conducente tramite la sua qualificazione possieda il livello necessario sia per l'accesso che per l'esercizio dell'attività di guida professionale; in particolare, l'obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica è intesa a migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza del conducente, anche in occasione di operazioni effettuate dal

conducente con il veicolo in sosta.

Pertanto, al fine di mantenere la qualificazione dei conducenti, i conducenti in attività dovranno essere obbligati a svolgere una riqualificazione periodica delle conoscenze essenziali per la loro professione.

Inoltre la predetta direttiva non pregiudica i diritti acquisiti dal conducente che sia divenuto titolare della patente di guida necessaria all'esercizio dell'attività di guida in una data anteriore a quella prevista per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) comprovante la qualificazione iniziale o la formazione periodica corrispondente.

La Direttiva 2003/59/CE si applica all'attività di guida:

dei cittadini di uno Stato membro;

dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è stata recepita la Direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri.

Così l'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC).

Relativamente alla sanzione di cui all'articolo 116 del Codice della Strada, si rappresenta che la stessa non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia già superato gli esami di qualificazione e sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC entro 10 giorni successivi dalla data del superamento dell'esame.

La guida con la CQC scaduta di validità è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 126 C.d.S, mentre la mancanza della CQC al seguito (a decorrere dalle date prestabilite) comporta la violazione amministrativa di cui all'articolo 180, comma 7 del Codice della Strada.

Si rappresenta che fino alle date di entrata in vigore della nuova disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC, possono esibirla in luogo del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale, ovvero la CQC sostituisce, a tutti gli effetti, i certificati di abilitazione di tipo KC e KD richiesti dall'art. 116 C.d.S. (salvo che per la guida dei taxi e degli altri veicoli per cui è richiesto il CAP di tipo KB).

CAMPO DI APPLICAZIONE

La carta di qualificazione del conducente è rilasciata:

ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;

ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

Invece, la carta di qualificazione non è richiesta (art. 16 D. Lgs 286/05 e art. 2 Direttiva 2003/59/CE) ai conducenti:

dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

dei veicoli sottoposti a prove su strada ai fini del perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

ESENZIONI DALL'OBBLIGO DELLA QUALIFICAZIONE

L'articolo 17 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prescrive che sono esentati dall'obbligo della qualificazione iniziale (si ottiene per documentazione) i conducenti:

residenti in Italia, già titolari, alla data del 20 aprile 2007, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

residenti in Italia, già titolari, alla data del 20 aprile 2007, della patente di guida della categoria C ovvero C+E (si precisa che il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2003 n. 40T ha precisato che la patente di guida di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2004 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C; tuttavia, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari di patente di categoria D, il medesimo decreto prevede che la patente di guida della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2004 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C – le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari e delle patenti estere, la cui istanza sia stata presentata successivamente a partire dal 1° ottobre 2004. Ha

precisato inoltre che il titolare di patente di categoria C+E e D potrà condurre veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D+E, mentre il titolare di patente di categoria D+E conseguita dopo il 1° ottobre 2004 e C non potrà condurre anche veicoli per la cui guida occorre la categoria C+E);

cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data del 20 aprile 2007.

O B B L I G H I

I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:

18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2 del Codice della Strada;

21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.

Si precisa che la carta di qualificazione del conducente (CQC) sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD; inoltre i conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di un specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità che è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

Invece tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione del conducente sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un apposito corso di formazione (la formazione periodica consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo del carburante).

CORSI DI FORMAZIONE

Possono seguire in Italia i corsi di formazione:

iniziale, i conducenti ivi residenti, nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia;

periodica, i conducenti ivi residenti, nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ovvero i conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di

cose stabilita in Italia.

RICHIESTA DI DUPLICATO

Il conducente ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato della patente di guida (tale esigenza nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di guida), oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, ovvero anche per deterioramento, smarrimento, furto o distruzione.

La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere duplicata, per smarrimento o furto, in equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

CONVERSIONE E RINNOVO

La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.

La validità della carta di qualificazione del conducente è rinnovata dall'ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede l'autoscuola o l'ente che ha effettuato il corso (all'atto del rinnovo di validità, il predetto ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del conducente, ritirando quella scaduta).

RILASCIO

La carta di qualificazione del conducente viene rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze, ovvero per documentazione, ai conducenti che alla data del 5 aprile 2007 erano residenti:

in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

in Italia e titolari della patente di guida delle categorie C, C+E;

in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolari della patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E;

in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolari della patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D, D+E.

DECORRENZA DELLA RICHIESTA

La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente deve essere presentata presso l'ufficio della motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:

INIZIALE DEL COGNOME
A, B, C, D, E, F
G, H, I, J, K, L, M
N, O, P, Q, R
S, T, U, V, W, X, Y, Z
Dal 05 aprile 2010 non può più essere richiesta la CQC per documentazione

DECORRENZA DELLA VALIDITA'

La validità della carta di qualificazione del conducente obbligatoriamente decorre dal:

10 settembre 2008 se adibita al trasporto di persone (da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD);

10 settembre 2009 se adibita al trasporto di cose (da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC).

Pertanto i conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dal 05 aprile 2007 non possono ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.

La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del suo titolare.

PRESCRIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.M. 7 Febbraio 2007, un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione.

Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD, mentre per trasporto di merci deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.

Il conducente titolare di patente di guida comprendente le categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD che ha chiesto la CQC "per documentazione" solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere l'esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata entro il 5 aprile 2010 (in tal caso, il rilascio della nuova CQC contenente entrambe le abilitazioni è subordinata al ritiro della precedente CQC).

Se nella richiesta della carta di qualificazione venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, dovrà essere richiesta al Consolato o all'Ambasciata dello Stato che ha emanato la patente un traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una delle categorie C, C+E, D e D+E o relative sottocategorie. Relativamente al computo del quinquennio di validità della CQC rilasciate in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero al 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (esempio una CQC per il trasporto di persone rilasciata per documentazione il 1° ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata per documentazione il 1° ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l'istanza per il rilascio della CQC per documentazione, presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB (è comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la CQC; ma, in ogni caso, alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB e la sua scadenza sarà la stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente).

CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE

Se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per la guida di un veicolo per il quale occorre la patente di guida delle categorie C, C+E per trasporto di cose, ovvero D, D+E per trasporto di persone, occorre effettuare un corso della durata di 280 ore suddivise in 260 ore di lezioni teoriche e 20 ore di lezioni pratiche di cui 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza in qualità di conducente.

Il programma è articolato in dieci moduli per il corso teorico e sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti riferiti al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per trasporto di cose.

L'allievo assente per un numero di ore superiore ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all'esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario (se l'assenza è superiore a cinquantasei ore si deve ripetere il corso per poter essere ammesso all'esame).

Per quanto riguarda la guida, la frequenza delle 20 ore di esercitazione è obbligatoria ed eventuali assenze devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario.

CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA

Il programma di formazione periodica è solo teorico ed è suddiviso in moduli, a secondo che la carta di qualificazione del conducente serva per trasporto di cose o di persone, ognuno dei quali di 7 ore (complessivamente sono 35 ore).

Inizialmente i partecipanti al corso di formazione periodica hanno una parte del programma in comune di cui:

conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;

<!--[endif]-->

conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente;

<!--[endif]-->

conoscenza dei rischi professionali e le condizioni psicofisiche dei conducenti.

Il corso di formazione periodica può essere effettuato a partire da 6 mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente (se la carta di qualificazione del conducente è scaduta da meno di 2 anni il suo rinnovo si effettua frequentando esclusivamente un corso di formazione periodica; invece se è scaduta da più di 2 anni, oltre al corso di formazione periodica, il titolare dovrà sostenere l'esame per il conseguimento).

Durante i corsi di formazione periodica sono ammesse al massimo 3 ore di assenza.

Di precisa che la carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri è rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di 49 ore.

LA GESTIONE DEI PUNTI

L'applicazione dell'articolo 126-bis del Codice della Strada alla carta di qualificazione del conducente decorre dopo 12 mesi dall'avvio delle procedure fissate con il Decreto 7 febbraio 2007 del Ministero dei Trasporti (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007), ma il punteggio attribuito non si cumula nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione valida per il trasporto di persone che per il trasporto di cose (il punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB).

I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione dei conducenti e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KB hanno durata di 20 ore e consentono di recuperare fino ad un massimo di 9 (nove) punti.

La completa operatività delle disposizioni relative al procedimento di decurtazione dei punti dalla CQC decorre dal 05 aprile 2008, significando che la revoca o la sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia anche della CQC.

Per quanto riguarda il trasporto di merci in conto proprio, si precisa che per questi veicoli l'obbligo del possesso della carta di qualificazione non ricorre solo se il conducente non sta svolgendo una attività professionale (quando i predetti veicoli sono utilizzati per attività imprenditoriali dell'impresa che ne è proprietaria da parte di soggetti dipendenti da quell'impresa ed assunti con qualifica specifica e mansioni di autista, il conducente deve essere comunque munito di CQC).

Inoltre non sono esonerati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di autobus per i quali era richiesto il CAP di tipo KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

Il presupposto per l'applicazione della disciplina della decurtazione dei punti dalla CQC è che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità del predetto documento, ovvero il CAP di tipo KB e nell'esercizio di una attività professionale di autotrasporto di persone o cose.

Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP di tipo KB commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento, ovvero il veicolo sia utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC.

La possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC è limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla al momento del controllo (fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni non è possibile richiedere l'esibizione della CQC non essendo ancora vigente l'obbligo di possederla).

Per le violazioni commesse alla guida di taxi o di autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il CAP di tipo KB, la decurtazione di punti può essere applicata anche se il conducente è possessore di CAP di tipo KD visto che, ai sensi dell'art. 116 C.d.S. e dell'art. 310, comma 2 del Regolamento di esecuzione C.d.S., questo documento comprende anche il CAP di tipo KB e che l'attuale normativa non prevede l'obbligo per i predetti conducenti di chiedere la conversione del CAP di tipo KD in CAP di tipo KB, fino alla data della scadenza del CAP medesimo.

NOTA: Per tutte le violazioni commesse dal 05 aprile 2008 per le quali è previsto la decurtazione dei punti dalla CQC o dal CAP di tipo KB, il verbale di contestazione dovrà contenere l'indicazione del numero della CQC o del CAP posseduto dal conducente che dovrà essere riportato nello spazio riservato al numero della patente di guida (nella casella relativa alla categoria di patente deve essere indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo).

La categoria ed il numero della patente di guida devono essere comunque annotati sul verbale, riportandoli in calce alla descrizione della violazione.

Per quanto riguarda il raddoppio dei punti per neopatentati, si rappresenta che si deve fare riferimento al rilascio della patente di guida e non alla CQC o al CAP posseduto; perciò il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP.

Si precisa che l'articolo 23, comma 3 del D. Lgs. 286/2005 prescrive che "In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB".

ESAME DI REVISIONE

L'esame di revisione della carta di qualificazione del conducente è disposto in caso di perdita totale del punteggio e si svolge sull'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente; inoltre, si precisa quanto segue:

l'esito positivo dell'esame di revisione per la carta di qualificazione del conducente non permette di acquisire punti eventualmente detratti dalla patente di guida; così pure l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla carta di qualificazione del conducente;

in caso di decurtazione dell'intero punteggio sia dalla carta di qualificazione del conducente che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente deve sostenere l'esame di revisione (il programma d'esame è quello previsto per il conseguimento del titolo abilitativi necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione/i che ha determinato maggiore decurtazione di punti);

se il conducente ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa decurtazione di punti, l'esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativi necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima violazione.

IL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI

I corsi organizzati per il recupero dei punti decurtati dalla carta di qualificazione del conducente (CQC) o dei certificati di abilitazione professionale (CAP) di tipo KB hanno una durata complessiva di 20 ore e permettono il recupero massimo di 9 punti.

Il programma del corso è così articolato:

segnaletica stradale (ore 1)

norme di comportamento sulla strada (ore 4)

cause degli incidenti stradali (ore 2)

stato psicofisico dei conducenti con particolare riguardo all'abuso di alcol e droghe (ore 2)

nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (ore 1)

disposizioni sanzionatorie (ore 2)

responsabilità nel trasporto di collettivo di persone (ore 2)

responsabilità nel trasporto di cose (ore 2)

elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (ore 2)

tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (ore 1)

malattie professionali connesse all'attività dei conducenti (ore 1)

Al termine del corso di recupero dei punti, l'autoscuola o l'ente riconosciuto rilasciano al conducente un attestato di frequenza per l'aggiornamento dell'anagrafe degli abilitati alla guida. Successivamente il competente ufficio motorizzazione civile aggiorna l'anagrafe degli abilitati alla guida a seguito della trasmissione dell'attestato di frequenza effettuata dall'autoscuola o dall'ente riconosciuto entro 3 giorni dalla data di fine corso (qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti la perdita totale del punteggio della carta di qualificazione del conducente anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza, il conducente non recupera i relativi punti, ma deve sostenere l'esame di revisione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Decreto 7 febbraio 2007 "Rilascio della carta di qualificazione del conducente"

Decreto 7 febbraio 2007 "Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente"

Decreto 7 febbraio 2007 "Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente"

Circolare Ministero Trasporti prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007

Avviso Ministero dei Trasporti n. 16/200 prot. 38096/RU del 19 aprile 2007

Decreto Ministero dei Trasporti 03 maggio 2007 "Modello della carta di qualificazione del conducente"

Circolare Ministero dei Trasporti prot. 77898/8.3 del 10 agosto 2007

Decreto Ministeriale 29 luglio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida"

Decreto Ministeriale 27 giugno 2006 del Ministero dei Trasporti "Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida"

Circolare Ministero dei Trasporti prot. n. 0104478/RU del 14 novembre 2007

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/1/24527/108/13/7 del 14 aprile 2008

* Ispettore Superiore della Polizia Stradale e consulente Asaps